



Università
degli Studi
di Ferrara

Dipartimento
di Giurisprudenza

Formazione Maggioli

Programma INPS Valore PA – Bando 2024

Corso online di 1° livello

**Il Testo Unico del pubblico impiego (Decreto Legislativo n. 165/2001):
analisi giuridica ed impatti organizzativi**

Reclutamento del personale (concorsi e mobilità)

Martedì 3 giugno 2025, ore 9.00-13.00 (5° modulo)

Docente

Giampaolo Teodori

Aggiornamento al D.L «P.A.» n. 25/2025

Le assunzioni di giovani e di informatici

- Le **Regioni e gli Enti Locali** possano destinare fino al 15% delle capacità assunzionali ai **giovani** in possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate o del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli ITS o dei diplomi di cui al DPCM 25 gennaio 2009, ove strettamente conferenti ai profili tecnici bandi.
- Nelle assunzioni di giovani di cui al D.L. n. 44/2023 viene consentita l'ammissione al contratto di formazione e lavoro di coloro che sono iscritti al terzo anno delle facoltà universitarie e di assumere i laureati che hanno 24 anni di età.
- Le Regioni, come già previsto per gli Enti Locali, possono destinare fino al 20% delle proprie capacità assunzionali alle assunzioni di giovani con contratti di formazione e lavoro e apprendistato di cui al **D.L. n. 44/2023**.
- Le Amministrazioni sono impegnate ad individuare tra i propri dipendenti *socialmedia* e *digital manager*.
- Le Amministrazioni devono introdurre nel PIAO una sottosezione con la indicazione del fabbisogno di personale per la transizione digitale, l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo alla intelligenza artificiale, la sicurezza informatica e la gestione dei *big data* e devono dedicare nei programmi di formazione una particolare attenzione a questi temi.

Art. 1 D.L. n. 25/2025

Art. 1 (Misure urgenti per l'attrattività dei giovani)

1. Al comma 1, dell'articolo 3-ter, del Decreto-Legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, sono aggiunti, infine, i seguenti periodo: **«Per le Amministrazioni di cui al comma 4-bis, una ulteriore percentuale del 10% può essere destinata al reclutamento di soggetti in possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, ovvero del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui all'articolo 5, comma 2, della Legge 15 luglio 2022, n. 99, nonché dei diplomi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, ove strettamente conferente ai profili tecnici banditi. Alla scadenza dei contratti di cui al presente articolo, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, ivi incluso quello relativo al possesso del titolo di studio, e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate. Per agevolare il percorso di formazione del personale reclutato ai sensi del precedente periodo, le Amministrazioni di cui al comma 1 e il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvedono alla stipula di un protocollo d'intesa per l'applicazione del progetto denominato "PA 110 e lode" nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.»**

Stabilizzazioni e riserve

- Fino al 31 dicembre 2025 gli assistenti sociali assunti a tempo determinato possono essere stabilizzati direttamente ex articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017.
- Nell'ambito delle stabilizzazioni di cui all'articolo 35, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 è possibile riservare il 10% dei posti ai disabili di cui alla Legge n. 68/1999. In favore di coloro che hanno prestato servizio per l'attuazione del PNRR è riconosciuta una premialità nei concorsi delle Pubbliche Amministrazioni, ove non operi una riserva.
- **La possibilità di dare corso alla riserva di cui al D.L. n. 75/2013 per le assunzioni a tempo indeterminato degli assunti ex articolo 110 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) è consentita solamente a vantaggio di chi è dipendente dello stesso Ente collocato in aspettativa.**
- **La riserva del 15% prevista nei concorsi per coloro che hanno svolto senza demerito servizio civile universale si estende a coloro che hanno svolto servizio civile nazionale.**
- Le procedure di stabilizzazione degli LSU avviate possono essere completate entro l'anno. Le Unioni di Comuni possono utilizzare le stabilizzazioni disciplinate dal D.L. n. 44/2023.

Assunzioni, concorsi e graduatorie

- **Le graduatorie concorsuali negli Enti Locali hanno una durata di 3 anni.** In tutte le Pubbliche Amministrazioni possono essere utilizzate per scorrimento anche per le assunzioni a tempo determinato; viene previsto che non prevalgano sull'indizione dei concorsi per le assunzioni di idonei e sono revisionati i termini per la loro utilizzazione, che scadono dalla data di comunicazione del candidato assumibile da parte dell'Ente che ha approvato la graduatoria.
- Le commissioni di concorso devono definire, anche con un solo documento, la graduatoria di merito, quella con l'applicazione dei titoli, delle precedenze e delle preferenze e quella con l'eventuale indicazione del 20% degli idonei (vincolo che è sospeso per gli anni 2024 e 2025).
- Le Amministrazioni devono pubblicare il diario delle prove, dei punteggi conseguiti, della convocazione alle prove, dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova. Gli esiti degli orali con l'elenco degli esaminati sono pubblicati nel luogo in cui si è svolto l'esame.
- Le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare assunzioni fino a 36 mesi in caso di aspettativa non retribuita.
- Sono semplificate le disposizioni per il riconoscimento della validità dei titoli di studio conseguiti all'estero.
- Il Governo è delegato a modificare il DPR n. 487/1994 per comprendere tra i destinatari delle preferenze gli invalidi per guerra e gli orfani di guerra e i figli degli invalidi per guerra e per prevedere la possibilità di valutare il merito sportivo ove congruente.
- Le Pubbliche Amministrazioni possono valorizzare nei concorsi l'esperienza maturata per almeno 36 mesi con pieno merito a tempo determinato e/o con contratto di collaborazione con gli Enti Locali.

Nessun limite per assunzioni a tempo determinato (PNRR)

Art. 4 D.L. n. 25/2025 (*Misure urgenti in materia di reclutamento*)

Al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*I contratti a tempo determinato, ovvero i contratti di somministrazione di lavoro, stipulati in forza del presente comma, sono esclusi dall'applicazione dei limiti percentuali di cui agli articoli 23 e 31 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.*»

Esclusione dei limiti TD per assunzioni TD per PNRR

Graduatorie

Graduatorie: addio alla norma 'taglia idonei'

- Un'altra rilevante modifica riguarda le **graduatorie dei concorsi pubblici**. Il Decreto prevede la sospensione della norma 'taglia idonei' per le selezioni del **2024 e 2025**. Questa regola, introdotta nel 2023, limitava al **20% il numero di idonei** ammessi rispetto ai posti disponibili.
- Con la nuova normativa, sarà più semplice scorrere le graduatorie per coprire eventuali posti vacanti, evitando il ricorso a nuovi concorsi e accelerando l'ingresso di nuovi dipendenti nella P.A.
- **Fine del limite del 20% su graduatorie idonei del 2024 e del 2025**

Art. 4, ultimo comma, D.L. n. 25/2025 (Misure urgenti in materia di reclutamento)

*Alle graduatorie approvate nell'anno 2024 e a quelle dei concorsi banditi nel periodo di vigenza della riduzione del turn over di cui all'articolo 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, non si applica il limite di cui al quinto periodo dell'articolo 35, comma 5-ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (**sospensione tagli idonei in concomitanza con turn over**)*

Centralizzazione dei concorsi pubblici

Il nuovo approccio: concorsi per la dirigenza con RIPAM oltre che con la SNA

- Una delle innovazioni più significative del Decreto è la **centralizzazione dei concorsi pubblici**. Finora, ogni Amministrazione gestiva autonomamente le selezioni per il personale, con criteri di valutazione e tempistiche differenti. Con il nuovo sistema, sarà il **Dipartimento della Funzione Pubblica** a organizzare concorsi nazionali unificati, in collaborazione con la **Commissione RIPAM**, per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti pubblici non economici.
- Il reclutamento dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle Agenzie e degli Enti pubblici non economici, si svolge mediante concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)
- Avvisi per l'individuazione di *assessor*, specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale per lo svolgimento dei concorsi unici RIPAM.

Riserva di mobilità su programmazione triennale

- *All'articolo 30, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «**Le Amministrazioni destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo, una percentuale non inferiore al 15% delle facoltà assunzionali provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre Amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle Amministrazioni in cui prestano servizio da almeno 12 mesi e che e che abbia conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi.***
- Ad eccezione della Presidenza del Consiglio, degli Enti Locali con non più di 50 dipendenti a tempo indeterminato e dei casi in cui il piano assunzionale dell'Amministrazione preveda un numero di assunzioni inferiore a 10 unità.
- La novità più importante, però, di ciò, contenuto all'articolo 3, comma 1, lett. c), del D.L. n. 25/2025 è che **tale norma, in sintesi, supera l'obbligo generalizzato di esperire procedure di mobilità prima di bandire i concorsi.**

Art. 3 D.L. n. 25/2025

Art. 3 D.L. n. 25/2025 (Modifiche al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Utilizzo graduatorie di altre Amministrazioni

Le Amministrazioni, per ragioni di carattere organizzativo, purché in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o tempo indeterminato, mediante **utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di quelle di altra Amministrazione.**

Modifiche all'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 (Regime pubblicazione graduatorie finali)

Ai fini di cui al comma 5-ter, le commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame elaborano una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenze e le preferenze. Su tale ultima elaborazione le commissioni applicano il limite di cui al comma 5-ter. Sulla graduatoria risultante si applicano, entro il limite del 20% degli idonei, le riserve di posti previste dal bando. **Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito; quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito; e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando, sono pubblicate contestualmente sul portale e sul sito dell'Amministrazione procedente in area ad accesso riservato ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalità del portale.**

Primo *tutorial* per gestione dei concorsi delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblicazione bandi e autocostruzione modelli di domanda

<https://www.youtube.com/watch?v=6Krf62YpClg&list=PLrp3fu12MmmXpAO9RfUFSPgimWqoqLmRD&index=3>

Guida operativa alla gestione dei concorsi

Le fonti normative

- **Art. 97 Costituzione**
- **D.Lgs. n. 165/2001**
- **DPR n. 487/1994**

Le fonti normative *(segue)*

Art. 97 Costituzione

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Le fonti normative *(segue)*

Art. 35 D.Lgs. n. 165/2001 (Reclutamento del personale)

Le procedure di reclutamento nelle Pubbliche Amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

- a) **adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;**
- b) **adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti**, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- c) **rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;**
- d) **decentramento delle procedure di reclutamento;**
- e) **composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza** nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- e-ter) **possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.**

Le fonti normative *(segue)*

Art. 35 D.Lgs. n. 165/2001 (Reclutamento del personale)

Comma 3 bis - La stabilizzazione dei precari

Le Amministrazioni Pubbliche, **nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonchè del limite massimo complessivo del 50% delle risorse finanziarie disponibili** ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le Amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con **riserva dei posti, nel limite massimo del 40% di quelli banditi**, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'Amministrazione che emana il bando;

b) **per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata** dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'Amministrazione che emana il bando.

Le fonti normative *(segue)*

Art. 35 D.Lgs. n. 165/2001 (Reclutamento del personale)

Comma 4 - Programmazione e autorizzazione PCM per Enti centrali

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna Amministrazione o Ente sulla base del **Piano triennale dei fabbisogni** approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4. Con **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze**, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle Agenzie e degli Enti pubblici non economici.

4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36.

Le fonti normative *(segue)*

Art. 35 D.Lgs. n. 165/2001 (Reclutamento del personale)

Comma 5 - Obbligo e facoltà RIPAM

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, co. 3-quinquies, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le Amministrazioni di cui al comma 4, **le restanti Amministrazioni Pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della Funzione Pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al Decreto Interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA.**

Le fonti normative *(segue)*

Art. 35 D.Lgs. n. 165/2001 (Reclutamento del personale)

Comma 5.2 - Linee guida sui concorsi

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 281 del 1997, **Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia.** Le Linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della Salute.

Le fonti normative *(segue)*

Art. 35 D.Lgs. n. 165/2001 (Reclutamento del personale)

Commi 5bis e 5ter - Obbligo di permanenza e durata delle graduatorie

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo **non inferiore a cinque anni**. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le Amministrazioni Pubbliche rimangono vigenti per un termine di **due anni** dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

Le fonti normative *(segue)*

Art. 35 D.Lgs. n. 165/2001 (Reclutamento del personale)

Comma 7 - Concorsi Regioni ed Enti Locali

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli Enti Locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.

Le fonti normative *(segue)*

Art. 35-bis D.Lgs. n. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici)

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Le fonti normative *(segue)*

Art. 36 D.Lgs. n. 165/2001 (Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile)

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le Pubbliche Amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35.

2. ...Le Amministrazioni Pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma *(contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal Codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa)* soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. Le Amministrazioni Pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'art. 35.

Le fonti normative *(segue)*

Art. 37 D.Lgs. n. 165/2001 (Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, prevedono **l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonchè, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.**

Le fonti normative *(segue)*

Art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 (Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea)

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea *((e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente))* possono accedere ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

2. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonchè i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, **all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

Le fonti normative *(segue)*

Gli altri articoli del D.Lgs. n. 165/2001 che riguardano il reclutamento delle risorse umane

Art. 6-ter - Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale

Art. 7 - Gestione delle risorse umane:

- incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria,
- le Amministrazioni Pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Le fonti normative *(segue)*

Art 19, co. 6, D.Lgs. n. 165/2001 (Incarichi dirigenziali senza concorso a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale)

Art. 28 D.Lgs. n. 165/2001 (Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia)

1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli Enti pubblici non economici avviene per concorso ((...)) indetto dalle singole Amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

Art. 28-bis D.Lgs. n. 165/2001 (Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia)

Art. 29 D.Lgs. n. 165/2001 (Reclutamento dei dirigenti scolastici)

Fasi del procedimento concorsuale

Il concorso può qualificarsi come un procedimento amministrativo consistente in una successione di più atti, aventi natura e funzione diversa e compiuti da più soggetti o organi, ma tutti miranti al conseguimento dello stesso fine, ossia l'individuazione del candidato più idoneo al posto da ricoprire.

Tre fasi:

- 1) **la fase preparatoria**, nella quale vengono compiuti tutti gli atti intesi a rendere nota la volontà dell'Amministrazione di coprire determinati posti mediante concorso, ad accertare il possesso dei requisiti dei candidati e a nominare la commissione giudicatrice;
- 2) **la fase della valutazione**, nella quale vengono compiuti da parte della commissione giudicatrice tutti gli atti necessari ad accertare le capacità dei candidati e a formare la graduatoria;
- 3) **la fase conclusiva**, che vede l'approvazione degli atti della commissione giudicatrice.

Il bando di concorso

- La funzione del bando di concorso è, per un verso, quella di esternare la volontà dell'Amministrazione di procedere alla copertura di determinati posti vacanti e, per altro verso, di fissare le condizioni di ammissione al concorso e le modalità di svolgimento dello stesso.
- In relazione al secondo profilo viene utilizzata la significativa definizione del bando quale ***lex specialis*** della procedura, per indicare la *vincolatività erga omnes* delle sue clausole, ossia nei confronti dei concorrenti, ma anche degli organi dell'Amministrazione a vario titolo coinvolti nella procedura.
- Le norme del bando devono interpretarsi, secondo il principio dell'affidamento: nel caso di incertezza va scelta, comunque, l'interpretazione del bando più favorevole all'ammissione, piuttosto che all'esclusione del candidato.

La commissione giudicatrice

La disciplina della composizione delle commissioni di concorso è dettata dagli artt. 35 e 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 9 del DPR n. 487/1994. Tali disposizioni individuano una serie di requisiti positivi e negativi per poter ricoprire il ruolo di membro di commissioni di concorso. Per quanto concerne i requisiti negativi, la normativa ritiene incompatibile con l'appartenenza alle commissioni di concorso:

- 1) l'essere componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione;
- 2) il ricoprire cariche politiche;
- 3) l'essere rappresentanti sindacali;
- 4) l'essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali;
- 5) l'essere designati dalle associazioni professionali;
- 6) l'aver riportato condanne penali per i reati contro la P.A. previsti dagli artt. 314-335bis del Codice penale (peculato, concussione, corruzione, abuso di ufficio, etc.).

L'esclusione dei componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione costituisce, inoltre, esplicitazione del generale principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione sancito dagli artt. 4 e 14 del D.Lgs. n. 165/2001. Un ulteriore requisito negativo è rappresentato dalla sussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, richiamate dall'art. 11 del DPR n. 487/1994.

La commissione giudicatrice (segue)

Artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, richiamati dall'art. 11 del DPR n. 487/1994, riferite ai Giudici ma applicabili ai membri di Commissione

- 1) Se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto
 - 2) Se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [art. 74 e ss. del Codice civile] o legato da vincoli di affiliazione [art. 406 e ss. del Codice civile], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori
 - 3) Se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori
 - 4) Se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico
 - 5) Se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un Ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa
- [II]. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore

La commissione giudicatrice *(segue)*

- Per quanto concerne i requisiti positivi, i membri delle commissioni devono essere esperti nelle materie oggetto di concorso. La qualificazione di esperto deve essere documentata con riferimento alla qualifica posseduta, ove questa sia idonea di per sé a verificare la perizia valutativa del commissario, ovvero al *curriculum* professionale dello stesso.
- **La commissione è un collegio perfetto, che deve operare al completo dei suoi componenti**, ma non in tutte le fasi del procedimento.

Le prove

- I principi di trasparenza, imparzialità e celerità del procedimento, previsti in generale per i procedimenti amministrativi dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, trovano specifica attuazione in alcune disposizioni del DPR n. 487/1994 concernenti gli adempimenti della commissione e dei candidati relativi allo svolgimento delle prove scritte.
- Art. 11, co. 2, del DPR n. 487/1994: la commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, Le tracce sono segrete, elaborate con modalità digitale e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.

Le prove *(segue)*

- L'art. 7, co. 1, lett. a), del DPR n. 487/1994 prevede che i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente conseguono l'ammissione al colloquio, che verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente. **La scomparsa di tale norma nel nuovo DPR.**
- L'art. 12, co. 1, del citato DPR dispone che le commissioni esaminatrici prima dell'inizio di ciascuna prova orale determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame e che tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

Le prove *(segue)*

- L'art. 6, co. 4, del DPR n. 487/1994 dispone che le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. La disposizione non è derogabile né da parte della commissione, che non può opporsi all'ingresso in aula di chicchessia, né da parte dei concorrenti. Inoltre lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, purchè sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali.
- Come ulteriore forma di trasparenza, l'art. 6, co. 5, del DPR n. 487/94 prevede che al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'Amministrazione che ha bandito il concorso ed attraverso il Portale InPA.

La graduatoria

- La fase conclusiva del procedimento concorsuale è costituita dalla formazione della graduatoria e dalla successiva approvazione.
- L'art. 15, co. 2, del DPR n. 487/1994 dispone che la graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del DPR medesimo.

L'accesso agli atti della procedura

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è stato introdotto dall'art. 22 della Legge n. 241/190 al fine di assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa e garantire attraverso la piena conoscibilità dei documenti amministrativi il controllo del corretto operato e dell'imparzialità delle Amministrazioni Pubbliche.

In più l'accesso civico generalizzato...

Pubblicazione dati selezioni pubbliche

Che cosa devono pubblicare le Pubbliche Amministrazioni riguardo ai dati sulle procedure di reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale (art. 19, co. 1, D.Lgs. n. 33/2013)? L'art. 19, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 è stato modificato dall'art. 1, co. 145, della Legge n. 160/2019. Ora esso prevede che le Pubbliche Amministrazioni, fermo restando gli obblighi di pubblicità legale, pubblicano, come già previsto nella norma previgente:

- 1) i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'Amministrazione;
- 2) i criteri di valutazione della Commissione; e delle sottocommissioni;
- 3) le tracce delle prove scritte.

A seguito delle modifiche normative sopra citate le Amministrazioni pubblicano anche:

- le tracce delle altre prove selettive;
- le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori

4) il dato relativo alla durata effettiva di ciascun concorso svolto.

https://www.anticorruzione.it/-/obblighi-di-pubblicazione-concernenti-i-bandi-di-concorso-art.-19-d.lgs.-33/2013-?redirect=%2Fchiedilo-ad-anac%2F-%2Fcategories%2F119067%3Fp_r_p_resetCur%3Dtrue%26p_r_p_categoryId%3D119067

Le principali novità del DPR n. 487/1994 introdotte dal DPR n. 82/2023

Il DPR n. 487/1994

Dopo le modifiche del DPR n. 82/2023

Art. 1 - Modalità di accesso

L'assunzione agli impieghi nelle Amministrazioni Pubbliche avviene:

- a) per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati;
- b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro;
- c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo 1 della Legge 2 aprile 1968, n. 482 (e s.m.i.).

Il DPR n. 487/1994 *(segue)*

Dopo le modifiche del DPR n. 82/2023

Art. 2 - Requisiti generali

- 1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea e per i Cittadini extra UE che possono partecipare ai concorsi.
- 2) La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole Amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'Amministrazione.
- 3) Idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.

Per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria gli ordinamenti delle singole Amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una P.A. per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, co. 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3.

Il requisito della condotta e delle qualità morali stabilito per l'ammissione ai concorsi nella magistratura viene richiesto per le assunzioni, comprese quelle obbligatorie delle categorie protette, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, in conformità all'art. 41 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

I requisiti prescritti devono essere posseduti al momento della domanda ed alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Il DPR n. 487/1994 *(segue)*

Dopo le modifiche del DPR n. 82/2023

Art. 3 - Bando di concorso (vecchio testo)

Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche. Deve indicare le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali, i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie. Il bando di concorso deve, altresì, contenere la citazione della Legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 61 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.

Previsioni obbligatorie su DSA e differenziale di genere.

Il DPR n. 487/1994 *(segue)*

Dopo le modifiche del DPR n. 82/2023

Art. 3 - Bando di concorso (nuovo testo)

1. Il bando di concorso è pubblicato nel Portale di cui all'art. 35-ter del D.Lgs. n. 165/2011. La pubblicazione del bando di concorso nel predetto Portale e nel sito istituzionale dell'Amministrazione procedente tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando di concorso contiene: **a)** il termine e le modalità di presentazione delle domande attraverso il Portale; **b)** i requisiti generali richiesti per l'assunzione e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire; **c)** il numero, la tipologia e la struttura delle prove previste, le competenze oggetto di verifica, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità; **d)** gli indirizzi ai quali la commissione esaminatrice si attiene per la definizione dei criteri circa la valutazione delle prove previste; **e)** i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio diversi da quelli di cui all'art. 5 e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi; **f)** le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti, e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5; **g)** le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove ai sensi dell'art. 7.

Il DPR n. 487/1994 *(segue)*

Dopo le modifiche del DPR n. 82/2023

Art. 3 - Bando di concorso (nuovo testo)

3. I bandi di concorso danno sempre conto delle percentuali di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie di cui all'art. 5, co. 2, nonché della rappresentatività di genere nell'Amministrazione che bandisce, riferita alle categorie dei posti messi a concorso, ai sensi dell'articolo 5-bis.
4. Nella valutazione relativa al servizio prestato le assenze per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi.
5. Il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai sensi dell'art. 19, comma 9».

Il DPR n. 487/1994 *(segue)*

Dopo le modifiche del DPR n. 82/2023

Art. 4 - Presentazione delle domande di ammissione (vecchio testo)

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip.to Funzione Pubblica - per i concorsi unici e all'Amministrazione competente negli altri casi, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella G.U. della Repubblica.

Per gli Enti Locali territoriali la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1 può essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 4 - Presentazione delle domande di ammissione (nuovo testo)

Alle procedure di concorso si partecipa esclusivamente previa registrazione nel Portale unico del reclutamento, di seguito denominato Portale, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dip.to della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la gestione. La registrazione allo stesso è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS

Il bando di concorso è pubblicato nel Portale di cui all'art. 35-ter del D.Lgs. n. 165/2001. La pubblicazione del bando di concorso nel predetto Portale e nel sito istituzionale dell'Amministrazione procedente tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

Il DPR n. 487/1994 *(segue)*

Dopo le modifiche del DPR n. 82/2023

Art. 5 - Categorie riservatarie e preferenze

Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva...**Nuove riserve per servizio civile ...**

Il DPR n. 487/1994 *(segue)*

Dopo le modifiche del DPR n. 82/2023

Art. 7 - Svolgimento delle prove (e modalità speciali)

Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Tale comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione nella G.U. della Repubblica – 4^a serie speciale - concorsi ed esami. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno **venti giorni prima** di quello in cui essi debbono sostenerla. **(queste norme non ci sono più)**

Art. 4, co. 6 - Procedura di partecipazione tramite il Portale InPA **(nuovo testo)**

Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

È sempre consentito alle commissioni di valutazione prevedere, a proprio insindacabile giudizio e previo esame delle ragioni sottese alla richiesta in tal senso effettuata dal candidato, sessioni straordinarie per lo svolgimento delle prove da parte di candidati che non possano partecipare alla sessione ordinaria a causa di condizioni straordinarie, del tutto indipendenti dalla volontà del candidato, al solo scopo di completare le procedure di concorso, purché entro termini compatibili con lo svolgimento del concorso e con le prioritarie esigenze dell'Amministrazione.

Il DPR n. 487/1994 *(segue)*

Dopo le modifiche del DPR n. 82/2023

Art. 7 - Concorso per esame (vecchio testo)

I concorsi per esami consistono:

a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi.

b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica o categoria: in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale.

2. I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l'accesso ai profili professionali della settima qualifica o categoria superiore consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. Per i profili professionali delle qualifiche o categorie di livelli inferiori al settimo, il bando di concorso relativo può stabilire che le prove consistano in appositi *tests* bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.

Eliminato

Il DPR n. 487/1994 *(segue)*

Dopo le modifiche del DPR n. 82/2023

Art. 8 - Concorso per titoli ed esami

Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.

Il DPR n. 487/1994 *(segue)*

Dopo le modifiche del DPR n. 82/2023

Art. 9 - Commissioni esaminatrici (nuovo testo)

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. Delle predette commissioni fanno parte anche specialisti in psicologia e risorse umane. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'art. 57, co. 1, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2. Gli elenchi dei componenti delle commissioni sono formati dalle Amministrazioni destinatarie mediante la pubblicazione di specifici avvisi attraverso il Portale di cui all'art. 35-ter del D.Lgs. n. 165/2001, e sono individuati mediante sorteggio, sulla base di elenchi nominativi, tra i soggetti che risultano in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza.

Il DPR n. 487/1994 *(segue)*

Dopo le modifiche del DPR n. 82/2023

Art. 11 - Adempimenti della commissione

Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile.

La commissione rende noto il numero di domande presentate suddiviso per genere, stabilendo in ordine all'applicabilità della disposizione di cui all'art. 5, co. 4, lettera n). La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete, elaborate con modalità digitale e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.

Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. **(Eliminato)**
Ora concorsi in 180 giorni

L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice. **(Eliminato)** **(Ora)** **Le Amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascun concorso svolto.**

Il DPR n. 487/1994 *(segue)*

Dopo le modifiche del DPR n. 82/2023

Art. 12 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali

Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale

Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'art. 3, co. 1, del DPR 12 aprile 2006, n. 184, e all'art. 5, co. 5, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale di cui all'art. 4 da parte dell'Amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti e di accesso civico generalizzato.

Il DPR n. 487/1994 *(segue)*

Dopo le modifiche del DPR n. 82/2023

Art. 13 - Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte (vecchio testo)

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza. (eliminato)

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

Art. 13 - Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte (nuovo testo)

«Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione *internet*»;

Il DPR n. 487/1994 *(segue)*

Dopo le modifiche del DPR n. 82/2023

Art. 15 - Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie (vecchio testo)

Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 15 - Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie (nuovo testo)

Le graduatorie dei concorsi di cui al presente Regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle Regioni e degli Enti Locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'art. 35-ter del D.Lgs. n. 165/2001, e sul sito dell'Amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa

Vigenza: termine di due anni dalla data di approvazione.

Il DPR n. 487/1994 *(segue)*

Dopo le modifiche del DPR n. 82/2023

Art. 19 - Concorsi unici (nuovo testo)

Il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 165/2001, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nonché ai sensi di quanto previsto all'art. 28, del medesimo Decreto Legislativo, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, nonché dei principi selettivi, delle finalità e delle modalità, in quanto compatibili, di cui al Capo I.

2. Con le modalità di cui all'art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 165/2001, o previste dalla normativa vigente, le Amministrazioni e gli Enti ivi indicati possono essere autorizzati dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità.

Il DPR n. 487/1994 *(segue)*

Dopo le modifiche del DPR n. 82/2023

Art. 20 - Sedi di esami (nuovo testo)

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, nella ricognizione del fabbisogno di cui all'art. 21, co. 1, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle Amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici.

2. In caso di svolgimento delle prove di concorso in sedi decentrate, il Dip.to della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L'individuazione da parte del Dip.to della Funzione Pubblica delle strutture disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle Amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.

Il DPR n. 487/1994 *(segue)*

Dopo le modifiche del DPR n. 82/2023

Capo III - Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego (ora centri per l'impiego) ai sensi dell'art. 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56

Art. 27 - Selezione

Le Amministrazioni e gli Enti, entro dieci giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento, ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie integrali, debbono convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, rispettivamente secondo l'ordine di avviamento e di graduatoria integrata, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.

La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie di area o categoria dei comparti di appartenenza od eventualmente anche del profilo definito dalle singole Amministrazioni e comunque con riferimento ai contenuti ed alle modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di professionalità della regione nel cui ambito ricade l'Amministrazione che deve procedere alla selezione

La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.

Il DPR n. 487/1994 *(segue)*

Dopo le modifiche del DPR n. 82/2023

Capo IV - Assunzioni obbligatorie presso i datori di lavoro pubblici. Requisiti e modalità

Art. 32, commi 3 e 4 - Modalità di assunzione

3. Le prove selettive devono essere espletate, dall'Amministrazione o Ente interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche alla direzione provinciale del lavoro entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che è trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non è stata ancora espletata.

4. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.